

Bruxelles, 10 giugno 2016
(OR. en)

10142/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0167 (NLE)**

JUSTCIV 170

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	7 giugno 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2016) 366 final
----------------	---------------------

Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che sostituisce gli elenchi delle procedure di insolvenza, delle procedure di liquidazione e dei curatori negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 366 final.

All.: COM(2016) 366 final



Bruxelles, 7.6.2016
COM(2016) 366 final

2016/0167 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che sostituisce gli elenchi delle procedure di insolvenza, delle procedure di liquidazione e dei curatori negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'allegato A del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio (nel prosieguo "il regolamento") elenca le procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a), del medesimo regolamento. L'allegato B elenca le procedure di liquidazione di cui all'articolo 2, lettera c). L'allegato C elenca i curatori di cui all'articolo 2, lettera b).

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio sono stati modificati da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) n. 663/2014 del Consiglio del 5 giugno 2014.

Nel dicembre 2015 la Polonia ha notificato alla Commissione una riforma sostanziale delle norme nazionali in materia di ristrutturazione, i cui effetti decorrono dal 1° gennaio 2016, e ha chiesto di modificare di conseguenza gli elenchi di cui agli allegati A, B e C del regolamento. A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 2, lettera a), del regolamento, e come confermato dall'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea, le procedure nazionali rientrano nella definizione di "procedure d'insolvenza" nel contesto del regolamento solo se elencate nell'allegato A del medesimo¹. Pertanto le procedure nazionali che non sono espressamente incluse nell'allegato A non sono interessate dal regolamento.

La Commissione ha analizzato attentamente la richiesta della Polonia al fine di assicurare che la notifica fosse conforme ai requisiti previsti dal regolamento.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1346/2000.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il regolamento rappresenta un importante strumento di cooperazione giudiziaria in materia civile a livello dell'UE. Per una gestione efficiente delle situazioni d'insolvenza transfrontaliere di debitori il cui centro degli interessi principali si trovi in uno Stato membro è necessario che l'ambito di applicazione del regolamento rifletta l'effettivo stato delle diverse normative nazionali sull'insolvenza.

Il regolamento è stato abrogato dal regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione). Tuttavia quest'ultimo regolamento si applica soltanto a decorrere dal 26 giugno 2017; inoltre il regolamento continuerà ad avere un ruolo anche in seguito poiché l'articolo 84 del regolamento rifuso recita: "il regolamento (CE) n. 1346/2000 continua ad applicarsi alle procedure di insolvenza che rientrano nell'ambito di applicazione di detto regolamento e che sono state aperte anteriormente al 26 giugno 2017".

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il regolamento svolge un ruolo importante a sostegno della libertà di stabilimento e della libera circolazione delle persone.

¹ Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 novembre 2012, *Bank Handlowy*, C-116/11, ECLI:EU:C:2012:739, punti da 32a a 36.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto non si applica il principio di sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito.

La proposta della Commissione sostituisce gli elenchi relativi alla Polonia degli allegati A, B e C del regolamento (UE) 1346/2000 del Consiglio con nuovi elenchi che integrano le informazioni notificate dallo Stato membro. Gli elenchi non possono essere modificati altrimenti.

Il regolamento è di applicazione diretta negli Stati membri e non necessita di misure di attuazione. È pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è quindi accessibile a tutte le parti interessate.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Lo strumento proposto è il regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni che seguono.

Ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, gli allegati del regolamento possono essere modificati soltanto dal Consiglio su iniziativa degli Stati membri o su proposta della Commissione.

La Polonia ha comunicato alla Commissione ulteriori modifiche da apportare agli elenchi di cui agli allegati. Di conseguenza la Commissione propone al Consiglio le modifiche da apportare agli allegati del regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Le modifiche proposte sono di natura puramente tecnica. Esse non comportano alcuna modifica sostanziale del regolamento stesso. La misura proposta costituisce pertanto una codificazione ufficiale di un testo legislativo ai sensi dell'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994². Per tali iniziative, in linea con gli orientamenti per legiferare meglio della Commissione europea, non è necessaria una valutazione dell'impatto.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento, a seguito della richiesta della Polonia di avviare la necessaria procedura legislativa la Commissione non aveva altra scelta se non quella di soddisfare tale richiesta, nella misura in cui è conforme ai requisiti previsti dal

² GU C 102 del 4.4.1996 pag. 2.

regolamento. Il lavoro propedeutico all'adozione della presente proposta non ha richiesto nuove perizie.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che sostituisce gli elenchi delle procedure di insolvenza, delle procedure di liquidazione e dei curatori negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza³, in particolare l'articolo 45,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 elencano le denominazioni date nella legislazione nazionale degli Stati membri alle procedure e ai curatori cui si applica il regolamento. L'allegato A elenca le procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a), del medesimo regolamento. L'allegato B elenca le procedure di liquidazione di cui all'articolo 2, lettera c), di tale regolamento e l'allegato C elenca i curatori di cui all'articolo 2, lettera b), dello stesso regolamento.
- (2) Il 4 dicembre 2015 la Polonia ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, le modifiche da apportare agli elenchi degli allegati A, B e C di tale regolamento. Tali modifiche sono conformi ai requisiti previsti dal regolamento.
- (3) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 1346/2000 e pertanto, ai sensi dell'articolo 45 del medesimo, partecipano all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000,

³ GUL 160 del 30.6.2000, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*